



Comune di Marzano Appio (CE)

e-mail comunemarzano@libero.it - Tel. 0823/929211 Fax 0823/929220

P.E.C.: comune.marzanoappio@asmepec.it

ORDINANZA n. 43 del 8.12.2020

OGGETTO: Ordinanza sindacale di proroga sospensione attività didattiche, in presenza, per le scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale, dal 9 al 22 dicembre 2020.

IL SINDACO

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dall' art. 1, comma 1, della legge 22 maggio 2020, n.35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 14 luglio 2020, n.74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

VISTO il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020»;

VISTO il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 agosto 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 8 agosto 2020, n. 198;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 settembre 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 7 settembre 2020, n. 222;

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute 12 agosto 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 13 agosto 2020, n. 202;

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute 16 agosto 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 17 agosto 2020, n. 204;

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute 21 settembre 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 21 settembre 2020, n. 234;

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute 25 settembre 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 26 settembre 2020, n. 239;

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute 7 ottobre 2020 recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 8 ottobre 2020, n. 249;

VISTE le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTA la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

VISTO il DPCM 13.10.2020 ad oggetto "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19». (GU Serie Generale n.253 del 13-10-2020).

VISTO il DPCM 18.10.2020 ad oggetto "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19». (GU Serie Generale n.258 del 13-10-2020).

VISTO il DPCM 03.11.2020 ad oggetto. *"Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recanti Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19"*;

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 95 del 7.12.2020 con la quale, con decorrenza dal 9 dicembre 2020 fino al 23 dicembre 2020, su tutto il territorio regionale è stata confermata la sospensione delle attività didattiche in presenza delle classi della scuola primaria diverse dalla prima e dalla seconda, delle classi della scuola secondaria di primo grado nonché quelle concernenti i laboratori;

RITENUTO necessario, alla luce dell'evolversi della situazione epidemiologica in atto sul territorio comunale, procedere alla sospensione delle attività didattiche in presenza per le scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio sia pubbliche che private al fine di prevenire il rischio di contagio e di diffusione del virus;

RAVVISATA la necessità e l'urgenza di provvedere all'adozione di provvedimenti immediati a tutela dell'Igiene e Sanità Pubblica;

VISTO e richiamato l'art. 50 del D.Lgs, n° 267/2000 (TUEL);

VISTO il D.Lgs 267/2000;

Tutto ciò premesso e ritenuto;

ORDINA

con decorrenza da mercoledì 9 dicembre e fino a martedì 22 dicembre 2020, salvo ulteriori provvedimenti in conseguenza dell'evoluzione della situazione epidemiologica:

la sospensione delle attività didattiche di ogni ordine e grado, in presenza, nel plesso scolastico di questo Comune.

DISPONE

- che restino comunque consentite in presenza le attività destinate agli alunni con bisogni educativi speciali e/o disabilità e i servizi educativi delle attività didattiche e formative delle scuole pubbliche di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale;
- che le misure stabilite nel presente provvedimento abbiano efficacia immediata, fatto salvo il potere dell'organo di adottare altri provvedimenti integrativi o modificativi del presente, in conseguenza dell'insorgenza di situazioni determinanti differente valutazione degli interessi pubblici e conseguente revisione del provvedimento in essere.

DISPONE

- che la presente ordinanza sia notificata:
- alla Prefettura di Caserta;
- all'ASL Caserta - Distretto 14 - Dipartimento di Prevenzione di Mignano Monte Lungo;
- al Dirigente scolastico, che ne curerà l'informazione di genitori e studenti;
- alla Polizia Municipale;
- ai Carabinieri della locale stazione

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare il presente provvedimento.

AVVISA

che, ai sensi dell'art.3, comma 4, della Legge n.241/90 e s.m.i., contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso, alternativamente al TAR competente, ai sensi della Legge n. 1034/71 e s.m.i. o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art.8 del d.P.R. 24/11/1971 n. 1199, rispettivamente, entro 60 giorni ed entro 120 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.

Marzano Appio, 8/12/2020



IL SINDACO
avv.to Antonio CONCA